

24 marzo 2021 Categorie: **Finanziaria > Covid - 19 – Previdenza e lavoro > Agevolazioni**

Indennità onnicomprensiva decreto sostegni: a chi e quanto spetta?

Autore: Alice Chinnici

Anche il decreto legge Sostegni (D.L. n. 41/2021), in linea con i precedenti decreti emanati durante l'emergenza Covid-19, introduce un'indennità onnicomprensiva per ristorare alcune categorie di lavoratori le cui attività sono state fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria in atto.

L'indennità, pari a 2.400 euro, spetta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; inoltre, tali lavoratori non dovranno essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Aparità di condizioni l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai sensi del comma 3, l'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche:

- ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

né titolari di pensione.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, questi potranno beneficiare dell'indennità di 2.400 euro solo se in possesso cumulativamente di determinati requisiti, ossia titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, ed infine, assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore decreto legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6, riconosce l'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, purché abbiano: almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, da tale attività derivi un reddito non superiore a 75.000 euro e non siano titolari di pensione.

Al riguardo si segnala che, nel decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto Ristori, il limite reddituale per i lavoratori dello spettacolo era di 50.000 euro.

In realtà l'indennità spetta anche se i lavoratori abbiano versato solo sette contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto purché il reddito derivante dalla medesima attività non superi i 35.000 euro.

Si ricorda che l'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La norma prevede espressamente che le indennità previste dai diversi commi dell'articolo 10 non sono tra di loro cumulabili, mentre lo sono con l'assegno di invalidità ex legge 222/1984.

La domanda per le indennità in commento dovrà essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite un modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

Infine, è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a, un'indennità complessiva anche in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva (riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paraolimpico), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità è commisurata ai compensi del 2019 nel seguente modo:

- per compensi relativi ad una attività sportiva, anno d'imposta 2019, superiori a 10.000 euro l'indennità è di 3.600 euro;
- per compensi relativi ad una attività sportiva, anno d'imposta 2019, tra 4.000 e 10.000 euro l'indennità è di 2.400 euro;
- per compensi relativi ad una attività sportiva, anno d'imposta 2019, inferiori a 4.000 euro l'indennità è di 1.200 euro.

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it